



COMUNE DI CAGLI
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 3° - INFRASTRUTTURE TECNICHE ED URBANISTICHE
Servizio Urbanistica e Ambiente

Prot. **5913** / 6.10



Regione Marche – Giunta Regionale
A00: Registro Unico della Giunta Regionale

RECEIVED	0327178	09/05/2014
	R MARCHE	GRM DPS A
	480.60.30/2014/DPS/19	

Cagli, lì 30 aprile 2014

Allegati: 1

PERUGINI
✓

Spett.le
REGIONE MARCHE
Dipartimento Per le Politiche Integrate
Di Sicurezza e Protezione Civile
Via Gentile da Fabriano n° 3
60125 A N C O N A

OGGETTO:

OGGETTO:NUOVO REGOLAMENTO PER I GRUPPI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R. N° 1628 DEL 26.11.2012 AVENTE AD OGGETTO “ L.R. 32/01 DGR n° 1301/12. REVOCA DELLA DGR 825/02 CONCERNENTE “REVOCA DELLA DGR 2863 DEL 10998 AD OGGETTO “LEGGE REGIONALE N° 11 DEL 28.03.1998 ART.10 ED ART. 22 INTERVENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE” L.R. 32/01, ART. 14, COMMA 2. INDIRIZZI PER LA GESTIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TIPO PER I GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE”.

Con riferimento alla delibera di Giunta Regionale n° 1628 del 26 novembre 2012 relativa all'oggetto, in allegato si trasmette copia della delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 09.04.2014, con la quale si approva il nuovo regolamento Comunale per i Gruppi Comunali di Protezione civile.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P. Ch. Raffaele PAZZAGLIA

Piazza Matteotti n° 1 - Ufficio Ambiente - tel. 0721/780725
e-mail: ambiente.cagli.ps@virgilio.it



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@comune.cagli.ps.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 6

Data 09/04/2014

Oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER I GRUPPI COMUNALI E INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.R. N° 1628 DEL 26.11.2012 AVENTE AD OGGETTO " L.R. 32/01 GR n° 1301/12. REVOCA DELLA DGR 825/02 CONCERNENTE "REVOCA DELLA DGR 2863 DEL 1998 AD OGGETTO "LEGGE REGIONALE N° 11 DEL 28.03.1988 ART.10 ED ART. 22 INTERVENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE" L.R. 32/01, ART. 14, COMMA 2. INDIRIZZI PER LA GESTIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TIPO PER I GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE".

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di aprile alle ore 17:22 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

CATENA PATRIZIO Sindaco - Presente

VANTAGGI	MASSIMO	Presente	MOSCARDI	ANDREA	Assente
SABATINI	FRANCESCO	Presente	BERARDINELLI	EUGENIA	Presente
BISCACCIANTI	ALESSANDRO	Presente	DURANTI	MASSIMILIANO	Presente
CIABOCCHI	MASSIMO	Presente	MEI	VINCENZO	Presente
MAZZACCHERA	ALBERTO	Assente	ALESSANDRI	ALBERTO	Presente
GAROFANI	CINZIA	Presente	CASAVECCHIA	LAURA	Assente
ZANCHETTI	ELVEZIO	Presente	GAMBIOLI	GIUSEPPE	Presente
VIRGILI	EDOARDO	Presente	PIERFRANCESCHI	ANACLETO	Presente

Presenti: 14

Il Sindaco Presidente, risultato legale il numero degli intervenuti, nomina scrutatori i Signori:

Duranti Massimiliano, Garofani Cinzia, Pierfranceschi Anacleto

Partecipa il Segretario RANOCCHI SABRINA

La seduta è PUBBLICA.



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

In continuazione di seduta - punto n. 06 dell'o.d.g.

Il Presidente pone in discussione l'argomento del presente punto all'o.d.g., che illustra all'Assemblea, sottoponendo all'esame del Consiglio il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Servizio AFFARI ISTITUZIONALI/GENERALI - CONTRATTI;

URBANISTICA

Oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER I GRUPPI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R. N° 1628 DEL 26.11.2012 AVENTE AD OGGETTO " L.R. 32/01 DGR n° 1301/12. REVOCA DELLA DGR 825/02 CONCERNENTE "REVOCA DELLA DGR 2863 DEL 1998 AD OGGETTO "LEGGE REGIONALE N° 11 DEL 28.03.1998 ART.10 ED ART. 22 INTERVENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE" L.R. 32/01, ART. 14, COMMA 2. INDIRIZZI PER LA GESTIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TIPO PER I GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SABBATINI STEFANO

PREMESSO CHE:

Alla fine degli anni novanta ed ai primi anni 2000, nella Regione marche sono stati costituiti diversi Gruppi Comuali di Volontariato di Protezione Civile.

La Regione Marche, anche in attuazione delle competenze derivanti dall'art. 108, comma 1, punto 7 della lettera a) del D.Lvo 112/96, con delibera di Giunta Regionale n° 285 del 14.05.2002, trasmessa con nota prot. 450/02/Vp del 3.06.2002 ha predisposto i primi indirizzi per la gestione dei Gruppi di Volontariato di Protezione Civile.

Con lo steso atto approvava anche lo schema di regolamento tipo per l'Istituzione dei Gruppi stessi, per i quali assegna a valere su apposito fondo contributi per attività e attrezzature dei Gruppi di Volontariato di Protezione Civile.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 30.06.2003 Questo Comune, recependo le sopracitate indicazioni dettate dalla Regione Marche, ha approvato il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, quale atto propedeutico alla creazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

Con disposizione del Sindaco n° 32 del 5.12.2003 si è stabilito di costituire il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile accettando l'adesione dei primi undici volontari che ne avevano fatto richiesta.

Con Decreto del Dirigente della P.F. Gestione delle Emergenze Regione Marche n° 20/1GE del 5 aprile 2004, L'organizzazione di Volontariato " Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Cagli" con sede presso il Comune di Cagli (PU) in Piazza Matteotti, 1, è stata iscritta nella Sezione Protezione Civile del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Con l'art. 15 della Legge regionale 30/2012 il comma 3 dell'articolo 16 della L.R. 32/2001, relativo al volontariato di protezione Civile, è sostituito come segue: "Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, ai sensi del d.p.r. 8 febbraio 2001 n° 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), l'albo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della regione Marche. All'Albo sono iscritti i gruppi comunali di volontariato di protezione civile e le altre organizzazioni di volontariato di protezione civile. Le organizzazioni ed i gruppi di cui al comma 3 bis, fanno parte del sistema regionale di protezione civile. L'Iscrizione all'albo di cui al comma 3 viene disposta dal Dirigente della struttura competente in materia di protezione civile a seguito di domanda presentata dall'organizzazione. La Giunta regionale definisce le modalità ed i criteri per la tenuta dell'albo, nonché i requisiti per l'iscrizione all'albo medesimo".

Nell'anno 2012 è stata raggiunta l'intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, su una direttiva concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", volte a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso.

Con DGR n° 1301 del 15 settembre 2012, avente ad oggetto: " L.R. 32/2001- intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, sulla direttiva concernente -Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile- volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontario stesso" si è stabilita l'istituzione dell'albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile, nonché i criteri per



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@lcomune.cagli.ps.it

l'iscrizione, il mantenimento della stesse e la cancellazione delle organizzazioni nell'albo/elenco territoriale".

Con la citata DGR 1301/2012 , fra l'altro, oltre a prevedere espressamente l'iscrizione all'albo/elenco territoriale del Volontariato di protezione civile dei gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile vengono indicati i requisiti minimi ai quali le organizzazioni debbono rispondere per ottenere l'iscrizione.

Con la DGR 825 del 14 maggio 2002 "Revoca della DGR 2863 del 1998 ad oggetto "Legge Regionale n° 11 del 28.03.1998 art. 10 ed art 22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile " L.R. 32/01 art. 14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed approvazione del Regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile" era stato , fra l'altro approvato lo schema di regolamento tipo per i gruppi comunali di protezione civile.

Con delibera di C.C. n° 30 del 30.06.2003, si recepiscono le indicazioni fornite dalla Giunta Regione Marche e si facevano propri gli indirizzi per la gestione del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e tenuto conto delle esigenze che nel tempo sono derivate dall'evoluzione che ha vissuto il volontariato di protezione civile con DGR 1628 del 26 novembre 2012 la Regione Marche ha revocato la propria delibera n° 835/02 ed approvato il nuovo regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile.

Con il citato atto si stabilisce, tra l'altro, che tenuto conto del fatto che con la DGR 1301/2012 è stato previsto che la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo/registo territoriale avvenga entro il 31 dicembre 2013, sembra congruo prevedere che gli adeguamenti dei regolamenti debbano avvenire entro il 31 ottobre 2013 .

Inoltre stabilisce altresì, che qualora le associazioni non provvedessero , verrà formalmente assegnato un termine entro il quale gli Enti dovranno procedere all'adeguamento, pena la cancellazione dell'albo/elenco territoriale.

Si da atto che sentito per vie brevi il competente Ufficio della Regione Marche, non è stata ancora completata la verifica di cui sopra e non è stato assegnato il termine entro il quale gli Enti dovranno procedere all'adeguamento.

Pertanto con la presente si ritiene di dover revocare la



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

propria delibera di C.C. n° 30 del 30.06.2003 avente per oggetto " Approvazione Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile ed approvare il Nuovo Regolamento allegato alla DGR n° 1628 che si allega alla presente All."A".

Si ritiene inoltre di dover denominare il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, come " Grupppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile -GUIDI Sileno-" in memoria di uno dei fondatori e principali animatori del Gruppo recentemente scomparso.

VISTI:

- Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e sw.m.i.
- DPR 194/2001 e s.m.i.
- Legge Regionale 11 dicembre 2001 n° 32
- DGR 1301 del 15.09.2012
- DGR 1628 del 26 novembre 2012

RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 - D.L.vo 18.08.2000 n. 267 - come modificato dall'art. 3, c. 2 - lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All. B);

PROPONE

- 1) di dover revocare, per i motivi indicati nelle premese, la propria delibera di C.C. n° 30 del 30.06.2003 avente per oggetto " Approvazione Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile" .
- 2) di approvare il Nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile come da schema allegato alla DGR n° 1628 che si allega alla presente All."A".
- 3) di stabilire altresì che la denominazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione sarà indicata come " Gruppo Comunale di voltariato di Protezione Civile -GUIDI Sileno-"
- 4) Di trasmettere copia della presente al competente Ufficio della Regione Marche al fine di mantenere l'iscrizione all'albo/registro territoriale.



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@lcomune.cagli.ps.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio URBANISTICA;

- OMISSIS - L'intervento dei Consiglieri è interamente riportato nelle riprese della seduta, pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente dalla data di pubblicazione della presente.

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 - D.L.vo 18.08.2000 n. 267 - come modificato dall'art. 3, c. 2 - lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213, espressi dal Responsabile del Servizio URBANISTICA (All. B) e dal Responsabile del Servizio CONTABILITA' - BILANCIO - ECONOMAT (All. C), allegati alla presente deliberazione;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di dover revocare, per i motivi indicati nelle premesse, la propria delibera di C.C. n° 30 del 30.06.2003 avente per oggetto " Approvazione Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile" .
- 2) di approvare il Nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile come da schema allegato alla DGR n° 1628 che si allega alla presente All."A".
- 3) di stabilire altresì che la denominazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione sarà indicata come " Gruppo Comunale di volontariato di protezione Civile -GUIDI Sileno-"
- 4) Di trasmettere copia della presente al competente Ufficio della Regione Marche al fine di mantenere l'iscrizione all'albo/registro territoriale.



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@lcomune.cagli.ps.it

Del che è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to CATENA PATRIZIO

f.to RANOCCHI SABRINA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato a)

REGOLAMENTO TIPO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

**Art. 1
(Costituzione del gruppo comunale)**

E' costituito il "gruppo comunale di protezione civile" del comune di _____.
Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

**Art. 2
(Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)**

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

**Art. 3
(Compiti, principi e sanzioni)**

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

**Art. 4
(Compiti del Sindaco)**

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ne dispone l'utilizzo;
- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporle, con provvedimento motivato, lo scioglimento;

Art. 5
(Vita del gruppo)

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici

Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.

Art. 6
(Operatività del gruppo)

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Art. 7
(Resoconti dell'impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

Art. 8
(Località di impiego)

Il gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9

(Iscrizione in VOLOWEB e simboli)

Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 10

(Addestramento e materiali)

Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 11

(Salute e sicurezza dei volontari)

Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dal Dipartimento per le Politiche integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12

(Diritti dei volontari)

Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente iscritti nella banca dati VOLOWEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa statale e regionale nel tempo in vigore.

Art.13

(Collaborazione gruppi intercomunali)

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, porranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

Art. 14

(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art.15

(Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.